

Protezione supplementare dalle conseguenze finanziarie di un infortunio – su misura per le esigenze di ciascuna azienda

Le prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni previste dalla legge sono chiaramente delimitate. AXA offre perciò la possibilità di stipulare un'assicurazione complementare che tenga conto delle esigenze individuali di ciascuna azienda.

Chi può essere assicurato?

Tutti i dipendenti di un'azienda assicurati ai sensi della LAINF. Possono essere altresì assicurati i lavoratori indipendenti e i loro familiari non assicurati obbligatoriamente contro gli infortuni.

Guadagno assicurato

Le indennità giornaliera nonché le rendite d'invalidità e per i superstiti vengono stabilite in base al guadagno assicurato. Nella LAINF, per guadagno assicurato si intende il salario lordo fino a concorrenza dell'importo massimo LAINF; dall'1.1.2016 tale importo ammonta a CHF 148 200.– all'anno e CHF 406.– al giorno. La quota del salario che supera l'importo massimo LAINF (il cosiddetto salario eccedente) non è pertanto coperta dall'assicurazione obbligatoria. Ciò comporta un fabbisogno assicurativo supplementare per i salari elevati, come evidenziato dall'esempio (B) nella tabella sotto riportata. L'esempio si applica per analogia anche alle rendite d'invalidità e per i superstiti. Con l'assicurazione a complemento della LAINF di AXA possono essere assicurati anche i salari eccedenti esclusi dalla copertura dell'assicurazione infortuni obbligatoria.

Spese di cura

L'assicurazione a complemento della LAINF copre:

- le spese supplementari per cure ospedaliere in reparto privato o semiprivato
- le trattenute per le spese di sostentamento previste dalla legge in caso di degenza ospedaliera di persone senza obblighi di assistenza
- le spese occorse all'estero non coperte dalla LAINF le spese per aiuti domestici e medicina complementare

Indennità giornaliera

L'assicurazione a complemento della LAINF

offre le seguenti indennità giornaliera:

- indennità per il 1° e il 2° giorno susseguenti all'infortunio, non assicurabili nell'ambito della LAINF
- differenza del 10 o del 20% rispetto al salario completo LAINF, in quanto la base delle prestazioni dell'assicurazione infortuni obbligatoria ammonta solo all'80%
- indennità giornaliera per il salario eccedente

L'obbligo di pagamento del salario da parte del datore di lavoro vale anche per i salari che superano l'importo massimo previsto dalla LAINF. Per i termini d'attesa e l'entità delle prestazioni sono possibili varie opzioni a scelta. indennità giornaliera in caso di ricadute e/o conseguenze tardive di infortuni pregressi

Salario AVS dipendenti	A	B
Salario AVS annuo	CHF 91 500.–	CHF 183 000.–
Salario AVS giornaliero	CHF 251.–	CHF 501.–
Indennità giornaliera LAINF (80% di max CHF 406.–)	CHF 201.–	CHF 325.–
Indennità giornaliera LAINF in % del salario	80 %	65 %
Opportuni complementi	10 %*	25 %*

* In caso di incapacità lavorativa non si prelevano dall'indennità giornaliera contributi per le assicurazioni sociali.

È dunque sufficiente il 90% del salario.

Prestazioni d'invalidità e di decesso

In caso d'invalidità o di decesso l'assicurazione a complemento della LAINF di AXA assicura le seguenti prestazioni:

- Rendite d'invalidità e per i superstiti calcolate in base ai salari eccedenti e indicizzate al rincaro. L'obiettivo della rendita è quello di garantire una funzione previdenziale a lungo termine.
- Rendita per il partner convivente: è assicurato il 40% del salario complessivo.
- Capitale di transizione per i casi di invalidità e decesso. Questa prestazione offre la possibilità di coprire eventuali spese straordinarie, evitando lacune finanziarie a breve termine. Gli assicurati possono, per via testamentaria, designare persone fisiche quali beneficiari del capitale di decesso, a condizione che non vi siano un coniuge o figli aventi diritto alla rendita LAINF. I partner registrati, inoltre, sono equiparati al coniuge ai sensi della Legge sull'unione domestica registrata.

Copertura dei casi di colpa grave/pericoli straordinari/atti temerari previsti dalla LAINF

Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni la legge prevede riduzioni in caso di colpa grave. Stipulando un modulo complementare, AXA si fa carico anche delle prestazioni per le quali l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni prevede riduzioni o rifiuti.

Le prestazioni dell'assicurazione complementare di AXA sono versate anche se le cause dell'infortunio sono attribuibili a colpa grave della persona lesa, a condizione che l'infortunio non sia riconducibile all'abuso di alcol, di sostanze stupefacenti o alla violazione particolarmente sconsigliata del limite di velocità.

I nostri servizi

Oltre alla nostra competenza e pluriennale esperienza, beneficiate di utili prestazioni di servizio per la vostra azienda.

- Notifica di sinistro via Internet
- Dichiarazione dei salari elettronica per una statistica annuale degli infortuni
- Management della salute in azienda per incentivare la motivazione e il benessere dei collaboratori
- Gestione delle assenze con un efficiente strumento di gestione dati e sensibilizzazione dei quadri dirigenti
- Case Management per collaboratori inabili al lavoro

Le prestazioni della LAINF

Prestazioni sanitarie

- Cure mediche adeguate ed economiche
- Assunzione dei costi per:
 - medici, dentisti, nonché medicinali, visite e analisi da questi prescritti
 - ospedale in reparto comune

Si fa presente che per i trattamenti di cura e i rimborsi delle spese all'estero le prestazioni hanno un importo limitato.

Indennità giornaliera

L'ammontare dell'indennità giornaliera è determinato dal grado d'inabilità al lavoro. In caso di inabilità totale l'indennità giornaliera è pari all'80% del guadagno assicurato. Il diritto all'indennità giornaliera ha inizio dal terzo giorno successivo a quello dell'infortunio e cessa con il ripristino della capacità lavorativa totale, con l'inizio della rendita d'invalidità o con il decesso dell'assicurato. Durante il ricovero in un istituto di cura viene applicata una trattenuta per le spese di sostentamento alle persone senza obblighi di assistenza.

Rendita d'invalidità

In caso di invalidità totale la rendita ammonta all'80% del guadagno assicurato, in caso di invalidità parziale il suo importo sarà ridotto in misura corrispondente. Unitamente alle rendite AVS/AI, le prestazioni (rendita complementare) non possono superare il 90% del guadagno assicurato.

Rendite per i superstiti

Sono suddivise come segue:

- 40% per la vedova/il vedovo
- 15% per gli orfani di un solo genitore
- 25% per gli orfani di entrambi i genitori
- max 70% complessivamente, in caso di più superstiti
- max 90% del guadagno assicurato, considerando le rendite AVS e AI (rendite complementari)

Le rendite beneficiano delle indennità di rincaro. Le rendite per i superstiti sono adeguate all'indice nazionale dei prezzi al consumo con la stessa periodicità delle rendite AVS/AI.

Indennità per menomazione dell'integrità

La persona assicurata che, in seguito a un infortunio, ha subito una grave menomazione permanente dell'integrità fisica o mentale ha diritto a una adeguata indennità versata sotto forma di capitale.

Assegno per grandi invalidi

L'assicurato ha diritto all'assegno per grandi invalidi se, a causa dell'invalidità, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi per compiere atti ordinari quotidiani, oppure se necessita di sorveglianza personale.

Guadagno assicurato / importo massimo

Le indennità giornaliera e le rendite sono calcolate in base al guadagno assicurato fino a concorrenza dell'importo massimo, il quale è attualmente pari a CHF 148 200.- per persona/anno, ovvero a CHF 406.- per persona/giorno (stato 1.1.2016).

Procedura in caso di infortunio

Gli infortunati o i loro familiari devono notificare tempestivamente l'infortunio al datore di lavoro. Questi a sua volta è tenuto a comunicare senza indugio l'infortunio all'assicuratore. In caso di omissione la legge prevede la riduzione o addirittura il rifiuto delle prestazioni. L'assicurato è tenuto a sottoporsi alle visite mediche prescritte, i cui costi vanno a carico dell'assicuratore.